



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Città Metropolitana di Napoli

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AVVOCATURA COMUNALE**



INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Principi
- Art. 3 – Composizione dell'ufficio
- Art. 4 – Funzione consultiva
- Art. 5 – Assegnazione dei carichi di lavoro e mandato *ad litem*
- Art. 6 – Nomina consulenti tecnici di parte
- Art. 7 – Compensi professionali
- Art. 8 – Verifica del rendimento individuale
- Art. 9 – Costituzione del fondo “ Compensi professionali – Avvocatura”
- Art. 10 – Domiciliazione e forme di collaborazione nell'adempimento degli incarichi legali
- Art. 11 – Affidamento del patrocinio legale a professionisti esterni
- Art. 12 – Rapporti interni dell'Avvocatura con gli Uffici Comunali
- Art. 13 – Diritto di accesso
- Art. 14 – Pratica forense presso l'Avvocatura Comunale e volontariato individuale
- Art. 15 – Risorse per formazione e aggiornamento
- Art. 16 – Entrata in vigore



Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina:

- a) l'istituzione, i compiti ed il funzionamento dell'Avvocatura comunale;
- b) i compensi professionali degli Avvocati interni istituzionalmente abilitati ad assumere la difesa in giudizio dell'Ente, secondo le vigenti disposizioni contrattuali del comparto Regioni - Enti Locali;
- c) i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale dell'Ente ai legali interni e – nei casi previsti dal presente Regolamento – a professionisti esterni all'Amministrazione.

Art. 2 - Principi

Nell'attribuzione degli incarichi di difesa in giudizio, il Comune di Giugliano in Campania privilegia la concentrazione degli affari contenziosi presso l'Avvocatura interna, a meno che particolari esigenze non rendano necessario od opportuno il ricorso a professionisti esterni, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento.

Il Comune di Giugliano in Campania riconosce le specificità delle prestazioni lavorative dei dipendenti avvocati e l'autonomia propria della professione forense, garantendo condizioni di lavoro che ne tutelino e ne promuovano il decoro e la dignità professionale.

Gli Avvocati dipendenti sono iscritti all'Albo degli Avvocati- elenco speciale dei difensori degli Enti pubblici- con spesa a carico dell'Ente.

Ai legali dell'Avvocatura comunale sono attribuiti incarichi relativi al patrocinio legale dell'Ente ed alla consulenza in materie giuridiche. Essi svolgono le proprie prestazioni lavorative senza vincoli d'orario e, ove necessario, anche nei giorni di chiusura degli uffici con formale disposizione del Dirigente responsabile dell'ufficio. Gli incarichi di difesa in giudizio, tanto ai legali interni quanto ai professionisti esterni, sono attribuiti secondo i criteri di legge vigente.


Art. 3 - Composizione dell'ufficio

L'Avvocatura del Comune di Giugliano in Campania si compone di personale togato, abilitato ad assumere in giudizio la difesa dell'Ente, e di personale amministrativo che cura i procedimenti ad esso affidati, inclusi i procedimenti connessi all'attribuzione degli incarichi difensivi.

A capo dell'ufficio è posto il Responsabile dell'Avvocatura, nominato dal Dirigente del Settore Affari Istituzionali.

In particolare, il Responsabile dell'Avvocatura:

- sottoscrive le proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale e cura tutti gli adempimenti relativi all'ordinario funzionamento dell'ufficio, compresi quelli connessi ai rapporti con i professionisti esterni all'Amministrazione;
- impartisce le opportune direttive interne relative ai procedimenti amministrativi, al sistema di rubricazione ed archiviazione delle pratiche con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e di privacy;
- controlla l'andamento delle attività legali e si avvale di strumenti informatici utili a fornire risultati statistici circa il contenzioso gestito dall'ufficio ed i risultati raggiunti;



- attesta la congruità delle notule professionali ai sensi del successivo art. 7;
- cura la formazione e la tenuta della biblioteca giuridica e impartisce le opportune disposizioni relative all'acquisto delle pubblicazioni periodiche di argomento tecnico-giuridico, compresi gli abbonamenti alle banche dati on-line;
- pone in essere le attività necessarie al conseguimento degli obiettivi presenti nel PEG secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

All'Ufficio Avvocatura può essere assegnata una unità di personale di categoria D con funzioni di responsabile dei seguenti Uffici:

- Ufficio "istruttoria e rapporti con gli uffici", che cura gli adempimenti istruttori relativi al contenzioso coordinando le attività relative ai rapporti con gli uffici interessati e con i professionisti esterni affidatari di incarichi di difesa in giudizio;
- Ufficio "recupero crediti", che coordina le attività relative ai recuperi coattivi a supporto dei legali, interni e/o esterni, all'uopo incaricati;
- Ufficio "precontenzioso", che esamina le questioni suscettibili di sfociare in attività contenziose fornendo ausilio ai Dirigenti dell'Ente in fase stragiudiziale.

Art. 4 - Funzione consultiva

Oltre all'attività giudiziale, costituente la funzione prioritaria dell'Avvocatura comunale e compatibilmente con le esigenze derivanti dal diligente espletamento di detta principale attività, l'Avvocatura svolge attività consultiva non vincolante, attraverso pareri scritti e/o orali su questioni controverse ad essa sottoposte dagli Organi istituzionali dell'Ente.

Art. 5 – Assegnazione dei carichi di lavoro e mandato *ad litem*

Il Responsabile dell'Avvocatura procede all'assegnazione degli affari giudiziari fra i singoli professionisti in servizio con criteri improntati ad una equa ripartizione dei carichi di lavoro, tenendo conto delle specifiche esperienze professionali maturate dai legali e – ove possibile – privilegiando la creazione all'interno dell'ufficio della specializzazione per ambiti di materie.

In tutti i casi in cui la difesa in giudizio dell'Ente è assunta dai professionisti interni, l'incarico difensivo è attribuito in forma individuale o plurima con mandato disgiunto.

Il mandato *ad litem* può essere predisposto nella forma della procura generale alle liti.

Art 6 – Nomina consulenti tecnici di parte

Nei casi di particolare complessità tecnica delle questioni oggetto di causa, che necessitino la nomina di un consulente tecnico di parte, al fine di contrastare le deduzioni e/o le pretese di controparte, lo stesso sarà nominato dal Dirigente del Settore competente per materia, sulla base degli atti e delle esigenze rappresentate dal legale dell'Ente.



Art. 7 - Compensi professionali

Il presente articolo disciplina la corresponsione dei compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente, secondo i principi di cui al R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, come integrati dall'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni con L. 11 agosto 2014 n. 114, ed in applicazione dell'art. 37 del CCNL della Dirigenza 1998/2001, stipulato il 23.12.1999, e dell'art. 27 del CCNL per il personale non dirigenziale, stipulato il 14.09.2000.

I compensi professionali di cui al presente articolo sono corrisposti esclusivamente ai dipendenti dell'Avvocatura del Comune di Giugliano in Campania in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, incaricati del patrocinio del Comune di Giugliano in Campania in sede giudiziale, iscritti per conto dell'Ente nell'elenco speciale dell'albo degli avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni, in ragione dell'esito favorevole delle liti da essi patrocinate.

Sono fatte salve eventuali limitazioni al cumulo dei compensi con le voci del salario accessorio spettante in base al contratto decentrato integrativo.

Le limitazioni al cumulo sono stabilite in sede di contrattazione decentrata.

Ai sensi dei citati artt. 37 e 27 dei CCNL la eventuale esclusione, totale o parziale, dei funzionari titolari di posizione organizzativa, dalla erogazione della retribuzione di risultato, è demandata alla contrattazione decentrata integrativa.

Per sentenze, ai fini della disciplina in argomento, si intendono tutti i provvedimenti giurisdizionali, comunque denominati, (sentenze, decreti, ordinanze, lodi arbitrali, mediazioni e conciliazioni), a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisori idonei a definire la vertenza, in via provvisoria o definitiva (giudice civile, penale, amministrativo, speciale, collegi arbitrali, mediatori, conciliatori, Presidente della Repubblica, ecc.).

Si considerano sentenze favorevoli all'Amministrazione solo quelle che abbiano deciso nel merito la causa, ovvero abbiano accolto eccezioni di rito formulate dalla difesa dell'Ente (improcedibilità, inammissibilità, difetto di legittimazione ad agire, carenza d'interesse ed altre formule analoghe).

Vanno equiparate alla sentenza le ordinanze e i provvedimenti analoghi, resi dal giudice ordinario, amministrativo o penale, che abbiano definito in senso favorevole all'amministrazione giudizi cautelari o fasi cautelari, ovvero abbiano dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia o inattività delle controparti e da ciò sia conseguito un vantaggio per l'Ente.

Nel caso di sentenza di condanna al pagamento delle spese della parte soccombente in favore dell'Ente, il compenso da corrispondere all'Avvocatura è esclusivamente quello liquidato dal giudice, al netto delle spese borsuali. Tale compenso deve essere obbligatoriamente recuperato nei confronti della controparte attraverso le normali azioni esecutive.

Nel caso di esito parzialmente favorevole, l'erogazione è limitata alle questioni decise con esito positivo per l'Ente, nei limiti della percentuale di compensazione della spesa stabilita dal Giudice.

Le competenze professionali di cui al punto che precede sono determinate nella misura corrispondente al "valore minimo di liquidazione" di cui alla tabella A allegata al D.M. 55/2014 (e di sue successive modifiche e integrazioni), decurtata del 50 per cento.



In ogni caso l'importo complessivo della parcella non potrà essere superiore al valore economico della controversia né comunque superiore all'importo di euro 8.000,00.

I compensi sono liquidati e posti in pagamento con determina del Dirigente del Settore, sulla base di notule predisposte dagli Avvocati aventi diritto.

Hanno diritto al compenso gli Avvocati che hanno patrocinato la lite; nel caso di mandato congiunto, i compensi sono ripartiti in parti uguali tra gli Avvocati patrocinatori. I compensi sono liquidati nella misura intera, salvo quanto previsto dal successivo art. 8.

Ai sensi dell'art. 9, comma 7 del D.L. n° 90 del 24.06.2014 convertito con modificazioni nella legge n. 114/2014, i compensi sono corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

Ai fini del versamento degli oneri riflessi si applica la disciplina vigente al momento della liquidazione dei compensi.

Art. 8 - Verifica del rendimento individuale.

La verifica del rendimento individuale degli avvocati interni viene svolta, anche con l'ausilio degli strumenti informatici, tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) il puntuale rispetto dei termini processuali dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli dell'attività istituzionale;
- b) il puntuale svolgimento dell'attività consultiva, anche con riguardo alle esigenze manifestate dall'Amministrazione richiedente;
- c) la cura dell'attività di udienza con riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili.

Nella valutazione degli elementi di cui al comma precedente dovrà tenersi conto dei carichi individuali di lavoro di ciascun Avvocato, avendo in particolare riguardo al numero e alla qualità degli affari trattati ed all'attività professionale complessivamente svolta.

Entro il quindicesimo giorno successivo a ciascun semestre il segretario generale procede alla verifica del rendimento individuale degli avvocati dipendenti in base ai criteri di cui al comma 1.

Nell'ipotesi in cui siano rilevati ingiustificati elementi negativi di valutazione del rendimento, tali da incidere sulla ripartizione di cui ai commi 5 e 6, dell'art. 9, del d.l. n. 90/2014, l'organo di valutazione richiede all'avvocato adeguati chiarimenti che devono esser resi nei dieci giorni successivi.

All'esito del contraddittorio di cui al comma 4, ove i chiarimenti forniti non siano ritenuti soddisfacenti, l'organo di valutazione formalizza la proposta di verifica del rendimento e quantifica in termini percentuali la misura della ridotta partecipazione al riparto.

La percentuale di riduzione della partecipazione al riparto non potrà essere inferiore al 10% né superiore al 75% e dovrà essere proporzionata alla rilevanza degli elementi negativi riscontrati ed alla gravità delle conseguenze. In casi di particolare gravità, l'Avvocato potrà essere totalmente escluso dal riparto.



Art. 9 - Costituzione del fondo “ Compensi professionali - Avvocatura”

Le somme dovute al personale dipendente con funzioni di avvocato, ai sensi del precedente art. 7, sono appostate nel capitolo di bilancio relativo alle incentivazioni del personale sotto l'apposita voce “compensi professionali Avvocatura”.

Art. 10– Domiciliazione e forme di collaborazione nell'adempimento degli incarichi legali.

Nello svolgimento dell'incarico di difesa in giudizio dell'Ente, l'Avvocatura interna può avvalersi della domiciliazione presso professionisti del libero foro. Gli avvocati esterni fiduciari possono, su delega dei difensori costituiti ed in loro sostituzione, prestare la propria collaborazione nelle attività di udienza e per gli adempimenti di cancelleria, ogni qualvolta – secondo il prudente apprezzamento del legale interno costituito e del Dirigente del Settore Affari Istituzionali renda indispensabile per garantire l'efficacia e la tempestività della difesa, ovvero il migliore impiego dell'avvocatura interna, agevolando i compiti d' ufficio.

Agli avvocati domiciliatari sono riconosciuti i diritti di domiciliazione ed i compensi professionali per l'attività effettivamente svolta in sostituzione dei legali interni, secondo i criteri stabiliti dall'art. 8 co. 2 D.M. n. 55/2014 e s.m.i.

Art. 11 - Affidamento del patrocinio legale a professionisti esterni.

È ammesso l'affidamento del patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione, ogni qualvolta ricorrano specifiche ragioni di opportunità e in particolare qualora ciò sia giustificato:

- dall'eccessivo carico di lavoro dell'avvocatura interna in relazione alle risorse umane disponibili;
- dall'obiettiva distanza del Foro competente alla trattazione del giudizio rispetto alla sede dell'Ente;
- dalla eccezionale complessità delle questioni giuridiche da trattare, qualora esse presuppongano specifiche professionalità non presenti presso l'avvocatura interna;
- da ragioni di opportunità correlate a situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi che ne sconsigliano l'affidamento all'Avvocatura interna;
- dalla particolare delicatezza della materia trattata, anche in ragione delle conseguenze economiche che la decisione della controversia può produrre sul bilancio dell'Ente.

L'affidamento del patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità e rotazione degli incarichi, procedendosi, ove i tempi lo consentano, all'esperimento di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del legale.

Con apposita convenzione, sottoscritta dal professionista incaricato e dal Responsabile dell'avvocatura, il compenso dovuto dall'Amministrazione è definito forfettariamente in via predeterminata ed accettato dal



professionista incaricato a integrale soddisfo di ogni maggior pretesa per diritti e onorari.

Per le attività di recupero crediti, ovvero di gestione del contenzioso derivante dai sinistri occorsi sulle strade comunali di competenza del Giudice di Pace, il Responsabile dell'Avvocatura può sottoscrivere con professionisti esterni apposite convenzioni che prevedano l'anticipazione da parte del Comune delle sole spese vive sostenute dal professionista. Questi sarà remunerato a conclusione del procedimento secondo la determinazione del Giudice in ordine alle spese, recuperate - ad onere del professionista- nei confronti del debitore e non dell'Ente.

Art. 12 - Rapporti interni dell'Avvocatura con gli Uffici Comunali

I Dirigenti dei singoli Settori e o i Responsabili degli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Avvocatura - nei tempi da essa indicati, diretti ad evitare preclusioni o decadenze e pregiudizi all'Ente - relazioni istruttorie propedeutiche alla difesa, con esposizione degli elementi fattuali e tecnici afferenti le singole controversie, nonché a rendere chiarimenti, notizie e a trasmettere documenti, provvedimenti e ogni altro elemento rilevante ai fini della più efficiente difesa dell'Ente, segnalando, per quanto di competenza, l'opportunità di promuovere liti o di costituirsi nei giudizi pendenti, ovvero di percorrere soluzioni stragiudiziali e conciliative, nel preminente interesse dell'Amministrazione.

Le inadempienze e i ritardi nella trasmissione delle relazioni istruttorie andranno segnalati dal Responsabile dell'Avvocatura al Sindaco e al Segretario Generale per i conseguenti provvedimenti.

I Settori sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura, così come previsto dall'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 13 - Diritto di accesso

Ai sensi dell'articolo 24 della Legge 7.8.1990 n. 241 come modificato dall'art.15 della L. 11.2.2005 n.15, in ottemperanza agli obblighi di segreto professionale già previsti dall'ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti al diritto di accesso, da chiunque esercitato, i seguenti documenti:

- a. gli atti propedeutici alla difesa (relazioni istruttorie), scritti difensivi, consulenze tecniche;
- b. i pareri legali resi in relazione a liti potenziali o in atto;
- c. la corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b);

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla legislazione vigente in materia ed ai regolamenti dell'Ente.

Art. 14 - Pratica forense presso l'Avvocatura Comunale

Presso l'Avvocatura Comunale può essere svolta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato.

Tra i praticanti e gli avvocati dell'Avvocatura comunale deve stabilirsi un rapporto di carattere fiduciario, in ossequio ai principi generali sulla disciplina della professione forense.



Il Responsabile dell'Avvocatura, nel valutare le richieste di collaborazione dei praticanti ammessi al patrocinio, tiene conto delle qualità professionali e personali degli aspiranti praticanti avvocati.

Il numero dei praticanti da ammettere allo svolgimento della pratica presso l'Avvocatura comunale, a seconda delle esigenze della struttura e della disponibilità degli avvocati addetti, non può superare il numero di due per ciascun avvocato dell'Ente.

I praticanti coadiuvano gli avvocati dell'Ente nello svolgimento delle attività professionali, prestando la propria collaborazione nell'adempimento delle incombenze di legge, tra cui notifiche, iscrizione a ruolo, deposito degli atti in giudizio, ritiro degli atti legali, corrispondenza, presenza in udienza.

Per le specifiche esigenze d'ufficio l'Avvocatura potrà delegare presso le autorità giurisdizionali competenti i praticanti in possesso dell'iscrizione al patrocinio.

La pratica forense presso l'Avvocatura comunale non costituisce titolo per l'assunzione alle dipendenze del Comune e o per accampare pretese di alcun genere oltre quelle proprie del praticantato forense e non può durare oltre il tempo previsto *ex lege* per l'ammissione agli esami di Stato.

Art. 15- Risorse per formazione e aggiornamento

L'aggiornamento professionale costituisce diritto-dovere degli avvocati dell'Avvocatura comunale, per il conseguimento delle conoscenze tecniche necessarie per la migliore tutela degli interessi del Comune.

In tale ottica, saranno assicurate all'Avvocatura Comunale le risorse finanziarie necessarie per la partecipazione a corsi di aggiornamento, nonché per l'acquisto di testi, strumenti giuridici e quant'altro necessario per l'assolvimento dei compiti del servizio stesso.

Articolo 16- Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

